DISPOSIZIONI PER LE PROMOZIONI A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO E A MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE

Art. 3

Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione

I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo e nel quarto comma dell'art. 1. Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di Corte di appello, promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso.

Versione in vigore dal 20 dicembre 1952, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione
Estremi	Legge 18 novembre 1952, n. 1794
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-le-promozioni-a-magistrato-di-corte-di-appello-e-a/art-3-concorsi-per-le-promozioni-a-magistrato-di-corte-di-appello-e-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it